



**COMUNE DI MONOPOLI**

(Provincia di BARI)

VI Area Organizzativa - Polizia Locale

Ordinanza n. 34

prot.n.10231

**Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI SCADIMENTO DELLA QUALITA' URBANA O IMPEDIMENTO DELLA FRUIBILITA' O DANNEGGIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO O PRIVATO (a titolo esemplificativo deturpamenti, atti vandalici, graffiti, imbrattamento della segnaletica)**

**IL SINDACO**

**VISTO l'art. 54, comma 4 e 4 bis del T.U. n. 267/2000 come modificato dal D.L. 23.5.2008 n. 92, convertito in legge 24.7.2008 n. 125;**

**VISTO l'art. 23, 37, 39 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 135 del 26/05/2003;**

**VISTO l'art. 10 punto 11) del Capitolato Speciale per l'appalto pluriennale dei servizi ecologi nel territorio comunale, allegato al contratto rep. 4878 del 18/06/2002, stipulato tra il Comune di Monopoli e la ditta appaltatrice del servizio;**

**VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 5/8/2008 - con cui si disciplina l'ambito di applicazione della norma sopracitata che innova l'ordinamento vigente per consentire al Sindaco di intervenire a tutelare con proprio provvedimento la incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;**

**CONSIDERATO che alla luce delle norme richiamate il Sindaco possa intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che, di per se, non configurano ipotesi di reato, ma, che, comunque, siano tali da compromettere la vivibilità della comunità creando disagio od allarme nella popolazione, sia perché idonei a facilitare l'insorgenza di più gravi fenomeni criminosi, sia perché vengono lese le regole sociali o di costume, che reggono una corretta, ordinata, civile e serena convivenza e che, pertanto, debbono trovare disciplina nell'ambito della nuova tutela assicurata dalla sicurezza urbana;**

**RILEVATO che nel territorio comunale si manifestano situazioni e comportamenti degenerativi che ledono, in particolare, il bene della sicurezza urbana che si sostanzia nel diritto, proprio di ogni appartenente alla comunità, di poter godere dei propri beni e di quelli pubblici, oltre che di un contesto urbano che siano integri e perfettamente idonei ad assolvere le funzioni estetiche, ludiche o di servizio, per cui sono stati progettati e realizzati;**

**RITENUTO che i sopra citati comportamenti e le conseguenti situazioni degenerative sono estrinsecati da azioni che: deturpano, imbrattano, segnano con graffiti o scritte i muri degli edifici o monumenti ed i beni strumentali al servizio della città, nonché da danneggiamenti ed atti vandalici su beni privati o pubblici (quali, a mero titolo esemplificativo, cabine, verde pubblico, panchine, targhe e segnaletica, manufatti, arredo urbano, veicoli, monumenti), tutti atti che deturpano il contesto urbanizzato della città e ne offendono la bellezza;**

**CONSIDERATO** che appare doveroso, per la civica amministrazione, adottare strumenti autoritativi che, alla luce del nuovo quadro normativo in materia di sicurezza urbana, consentono di poter contrastare e reprimere i sopracitati fenomeni degenerativi della convivenza urbana e sociale;

**RITENUTO**, peraltro, che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, per conseguire la salvaguardia e la tutela del bene comune sopraindicato, occorre vietare i fatti degenerativi in argomento e le fonti, da cui si generano ed alle quali sono ascrivibili gli effetti e le conseguenze pregiudizievoli che rappresentano un vulnus per la sicurezza urbana;

**CONSIDERATO** la estrema rilevanza che per questa comunità rappresenta l'effettivo e concreto conseguimento della tutela oggetto del presente provvedimento, statuendo come misure sanzionatorie non solo quelle pecuniarie, ma, pure, la misura accessoria dell'obbligo di ripristino e restauro a cura e spese dei responsabili;

**VISTA** la delibera di G.C. n. 28 del 20 febbraio 2009 con la quale, ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 23/5/2008 n. 92 convertito in legge 24/7/2008 n. 125, si sono determinati gli importi di pagamento della misura ridotta delle sanzioni amministrative per talune violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze;

## **ORDINA**

- 1** sono vietate in tutto il territorio comunale le attività ed i comportamenti, che sono fonti e causa di fatti e situazioni quali: graffiti o scritte sui muri degli edifici pubblici e privati, dei monumenti e dei manufatti e dei beni strumentali al servizio della città, danneggiamenti ed atti vandalici su beni privati o pubblici (quali, a mero titolo esemplificativo, cabine pubblici servizi, verde pubblico, panchine, targhe e segnaletica, manufatti, arredo urbano, veicoli, monumenti) e sono vietati tutti gli atti che deturpano la città e ne offendono la bellezza, con grave lesione del bene della sicurezza urbana sostanziato dal diritto proprio, di ogni appartenente alla comunità, di poter godere di un contesto urbano, dei propri beni e di quelli pubblici, che siano integri e perfettamente idonei all'uso per il quale sono stati progettati e realizzati;
- 2** ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili:
  - a) l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 con facoltà per i responsabili delle attività vietate fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento di una sanzione pecuniaria in misura ridotta di euro 300,00;
  - b) l'applicazione della sanzione accessoria, con l'ordinanza ingiunzione, dell'obbligo di provvedere da parte dei responsabili al ristoro od al ripristino a proprie spese del danno causato.

Per la presente ordinanza, essendo provvedimento amministrativo a carattere generale trova applicazione l'art. 13 della legge n. 241/90. La stessa, preventivamente comunicata al Prefetto,

**è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è esecutiva a partire dal 2 marzo 2009.**

**Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso avanti al TAR Puglia Sezione di Bari o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.**

*Copia della presente Ordinanza, viene comunicata per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa a:*

*Comando Polizia Municipale - Monopoli*

*Comando Compagnia Carabinieri - Monopoli;*

*Commissariato Polizia di Stato - Monopoli;*

*Comando Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;*

*al Sig. Segretario Generale del Comune di Monopoli;*

*all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.*

**IL SINDACO  
(Ing. Emilio Romani)**

**dalla Residenza Municipale, 24 febbraio 2009**